

Ordinanza relativa all'introduzione del passaporto 2003

del 20 dicembre 2000 (Stato 1° aprile 2003)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 54 capoverso 2 della legge federale del 29 settembre 1952¹
sull'acquisto e la perdita della cittadinanza svizzera,

ordina:

Art. 1 Passaporto 2003

¹ A partire dal 1° gennaio 2003 il Dipartimento federale di giustizia e polizia rilascia un nuovo passaporto (passaporto 2003).

² A partire dal 1° gennaio 2003 va rilasciato soltanto il passaporto 2003.

Art. 2 Modulo di passaporto 1985

¹ A partire dal 1° gennaio 2003 la validità del modulo di passaporto 1985 non è più rinnovata o modificata.

² I moduli di passaporto 1985 rinnovati prima del 1° gennaio 2003 sono validi al più tardi fino al 31 dicembre 2007.

Art. 3 Esecuzione

Il Dipartimento di giustizia e polizia è incaricato dell'esecuzione della presente ordinanza.

Art. 4 Diritto previgente: abrogazione

L'ordinanza del 20 febbraio 1985² che stabilisce un nuovo modulo di passaporto 1985 è abrogata.

Art. 4a³ Diritto transitorio

¹ Il modulo di passaporto 1985 può essere prolungato, a differenza di quanto prescritto nell'articolo 2 capoverso 1, ancora fino al 31 dicembre 2005, tenendo conto della durata massima di validità di 15 anni.

² La presente disposizione vale fino al 31 dicembre 2003.

RU **2001** 187

¹ RS **141.0**

² [RU **1985** 282]

³ Introdotto dal n. I dell'O del 7 mar. 2003 (RU **2003** 553).

Art. 5 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2003.